

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 HERAmbiente S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 162/59093 del 26.06.2015 per l'esercizio dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Comune di Cesena - Via Rio della Busca. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2473 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dieci MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – **HERAmbiente S.p.A.** - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 162/59093 del 26.06.2015 per l'esercizio dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Comune di Cesena - Via Rio della Busca. **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;
- la determinazione del Dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 9114 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 162/59093 del 26.06.2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**;

Vista l'istanza di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, in data 16.11.2020 e acquisita con nota PG/2020/165494, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto che l'istanza di riesame è stata presentata unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa alle modifiche presentate in sede di riesame;

Dato atto che:

- in data 25.11.2020, con nota PG/2020/170724, questa Agenzia ha sospeso il procedimento fino alla conclusione della procedura di screening;
- in data 21.01.2021, con determina dirigenziale n. 949, la Regione Emilia Romagna ha approvato il provvedimento di screening, con il quale ha escluso dall'ulteriore procedura di VIA il progetto di Revamping della sezione di stabilizzazione aerobica e ottimizzazione del sistema di aspirazione;
- conseguentemente, in data 26.01.2021, con nota PG/2021/12180, questa Agenzia ha richiesto agli enti interessati un contributo in merito alla completezza della documentazione di riesame presentata in data 16.11.2020 anche alla luce del provvedimento di screening;
- in data 10.02.2021, con nota acquisita al PG/2021/21311, il Comune di Cesena ha trasmesso la propria richiesta di documentazione integrativa ai fini della completezza dell'istanza di riesame;
- in data 15.02.2021, con nota PG/2021/23555, questa Agenzia ha comunicato al Gestore la verifica negativa di completezza dell'istanza di riesame;
- in data 01.03.2021, con nota acquisita al PG/2021/32285, il Gestore ha chiesto proroga per la trasmissione della documentazione a completamento dell'istanza, concessa da questa Agenzia con nota del 03.03.2021, PG/2021/33874;
- in data 15.04.2021, con nota acquisita al PG/2021/58264, **HERAmbiente S.p.A.** ha trasmesso la documentazione completa relativa all'istanza di riesame;

Considerato che l'istanza presentata comprendeva le seguenti modifiche:

1. Revamping dell'attuale sezione di stabilizzazione aerobica (maturazione secondaria) con trasformazione della stessa in sei corsie (2 blocchi da 3 corsie come quella esistente) di bioossidazione intensiva potenziando la fase aerobica del processo. Tale modifica prevede l'utilizzo di ventilatori più performanti e modulabili e consentirà una maggiore flessibilità gestionale in quanto il materiale in uscita dalla fase di digestione anaerobica potrà essere collocato indifferentemente in ciascuna delle due sezioni di bioossidazione intensiva.
2. Interventi di ottimizzazione del sistema di aspirazione/convogliamento aria. Tale modifica prevede l'installazione di nuove linee di aspirazione e la modifica di quelle esistenti con un incremento della portata in ingresso al biofiltro di 15.000 Nm³/h (da 60.000 Nm³/h a 75.000 Nm³/h). Dette modifiche consentiranno di mantenere l'aspirazione dalla sezione di compostaggio a 60.000 Nm³/h che vengono inviati allo scrubber e successivamente al biofiltro; di avviare al biofiltro 15.000 Nm³/h di aria aspirata dalla zona di stoccaggio del rifiuto fresco e del sovrillo senza passaggio nello scrubber, di utilizzare sistematicamente, per l'insufflazione dei cumuli, aria scarsamente umida prelevata dalla platea di miscelazione/vagliatura anziché unicamente dalla sezione di maturazione come avviene nella situazione attuale.
3. Innalzamento di 30 cm del muro di contenimento del biofiltro con aumento del volume di trattamento al fine di adeguare la matrice biofiltrante alle portate d'aria incrementate di cui al punto precedente e a quello successivo.

4. Predisposizione di un'area per la sistemazione, all'interno della platea di lavorazione, del rifiuto organico tritato prima del caricamento nelle celle anaerobiche con potenziamento dell'aria aspirata dalla platea di lavorazione che passerà da 44.000 Nm³/h a circa 50.000 Nm³/h che sarà utilizzata per arieggiare le sei corsie di bioossidazione dello stato di fatto e le sei corsie di bioossidazione di futura realizzazione. L'accumulo temporaneo dei rifiuti organici tritati allo stato attuale è già autorizzato con prescrizione di caricare lo stesso nelle celle anaerobiche entro la giornata in cui è stato tritato. Con le modifiche di progetto il Gestore richiede di potere caricare nelle celle detto rifiuto entro la giornata successiva alla lavorazione; tale modifica è richiesta all'interno dei 5 giorni lavorativi già autorizzati.
5. Modifiche al manuale di gestione.
6. Eliminazione della prescrizione n. 122 dell'AIA previgente e s.m.i. relativa alla percentuale di resa di produzione del compost in ragione della mutata tipologia di compost rispetto a quanto progettato inizialmente e sottoposto alla procedura di VIA conclusasi con D.G.P. n. 101564/530 del 27/11/2007 e s.m.i., e successivamente inserita come prescrizione nell'AIA rilasciata con D.P.P. n. 122/2015, la cui efficacia è stata sospesa con DET-AMB-2020-277. Le ragioni fondanti la richiesta, evidenziate nella relazione tecnica allegata alla documentazione presentata, possono sintetizzarsi come di seguito riportato:
 1. le norme e le tecniche di compostaggio aerobico, dal 2000, anno di prima progettazione, ad oggi sono radicalmente mutate con riferimento alla tipologia di materie trattate, di tecniche utilizzate e, soprattutto, di qualità dei prodotti finiti, ovvero del "compost";
 2. la progettazione iniziale, e il successivo esercizio, prevedeva come prodotto derivante dal recupero sia il compost di qualità (ammendante compostato misto), sia il compost fuori specifica (ovvero "biostabilizzato", codice CER 190503 da avviarsi successivamente a recupero). Il progetto presentato in sede di VIA, e la relativa caratteristica tecnica relativa alla "stima della produzione di compost/biostabilizzato", faceva appunto riferimento ad una resa percentuale su rifiuto in ingresso relativa a entrambe le tipologie in uscita dal recupero. Parallelamente la normativa in merito alla qualità dell'Ammendante Compostato Misto (compost) è divenuta sempre più restrittiva, e il Gestore ha dovuto rivedere la scelta di produrre compost fuori specifica da avviare a recupero;
 3. Analizzando la resa dell'impianto, tenendo conto di quanto riportato al punto precedente, il recupero dei rifiuti ottenuto dall'impianto, a consuntivo, è ad oggi più alto rispetto alle previsioni proposte in sede di VIA, ed i rifiuti generati dal processo sono inferiori alle attese;
 4. La resa del compostaggio è dipendente da variabili indipendenti, come ad esempio il fatto che la qualità della materia prima (rifiuti), dipende anche dalle diverse tipologie di raccolta differenziata effettuata nei vari territori;
 5. le BAT non impongono l'individuazione di una resa;
7. Revisione della prescrizione 105 b), come modificata dalla DET-AMB. n. 821 del 20/02/2020, a seguito degli esiti dei monitoraggi delle emissioni odorigene.

8. Rinuncia all'attività di recupero del legno non trattato ad oggi sospesa con DET-AMB. n. 3788 del 07/10/2016, con eliminazione dal PMeC di tutte le prescrizioni relative alla linea di recupero legno. In seguito a tale rinuncia si richiede di mantenere il quantitativo totale di rifiuti autorizzati a 55.000 tonnellate anno con l'aggiornamento della tabella n. 22 dell'AIA vigente e s.m.i.. Nello specifico il Gestore, al fine di mantenere inalterate le quantità autorizzate di rifiuti non pericolosi destinati alle attività di recupero R3-R13, richiede di destinare le 5.000 tonnellate anno di frazione verde-ligneo-cellulosica, precedentemente previste in ingresso alla linea di recupero dei rifiuti di legno non trattati - linea di produzione MPS, alla linea di produzione di ammendante compostato misto.
9. Richiesta di ricomprendere all'interno dell'AIA dell'installazione la competenza sui servizi comuni del sito quali pesa e vasca di sfangaggio ruote. Le attività che ricadrebbero in capo al Gestore dell'installazione sono rappresentate dalla taratura annuale della pesa e dalla gestione delle acque esauste della vasca di sfangaggio ruote che vengono periodicamente smaltite come rifiuti.
10. Sospensione del monitoraggio effettuato con naso elettronico presso il ricettore San Carlo, come previsto alla prescrizione 61 dell'AIA vigente e s.m.i. in quanto i monitoraggi dimostrano presso il recettore un basso impatto olfattivo.
11. Eliminazione dell'obbligo della vidimazione del registro AIA, modificando la prescrizione n. 34 dell'AIA vigente e s.m.i..
12. Modifica della prescrizione n. 45 dell'AIA previgente e s.m.i., relativa alla frequenza di monitoraggio dell'emissione di odori derivante dal biofiltro, in seguito all'aumento di portata dello stato di progetto. Il Gestore richiede un monitoraggio semestrale dei campionamenti delle sostanze odorigene emesse dal biofiltro E1 con durata di due anni dalla data di messa a regime dello stato di progetto con richiesta di rivalutazione della frequenza del monitoraggio in base ai risultati dei campionamenti.
13. Modifica della prescrizione n. 48 dell'AIA previgente e del paragrafo D3.3.7 del PMeC: si chiede l'eliminazione del controllo trimestrale del contenuto di nutrienti nella matrice biofiltrante di E1 in quanto su tale matrice sono già previsti monitoraggi mensili (pH, umidità, temperatura) che consentono un adeguato controllo delle caratteristiche di funzionamento del biofiltro.
14. Modifica del range del valore di pH riportato nella tabella 19 dell'AIA previgente e smi: valore da rispettare range 4,7 – 9 rispetto al range 4,7 – 8 previsto dalla suddetta tabella in quanto i monitoraggi condotti hanno dimostrato che il biofiltro lavora in un range di pH talvolta prossimo al valore dell'intervallo senza che le emissioni del biofiltro mostrino scostamenti ed instabilità.
15. Modifica del calcolo del parametro "rapporto di materia" come di seguito riportato: prodotto in uscita (ACM) su materia in ingresso alla linea ACM (~~rifiuto strutturante~~ + rifiuto organico)".
16. Modifica del paragrafo D4, al punto D4.2.7 "*Redazione dei rapporti di prova e conformità ai valori limite nelle misure manuali*" del documento tecnico allegato all'AIA previgente e smi nel caso di misurazione discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazione a lettura diretta. Nello specifico il Gestore richiede di modificare il terzo capoverso del Punto D4.2.7 sopra citato che riporta: "*Per rilievi della durata pari o*

superiore ad un'ora è sufficiente eseguire un solo campionamento per ogni tipologia di inquinante, mentre per prelievi di durata inferiore ad un'ora dovranno essere eseguiti almeno tre campionamenti consecutivi. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose”, nel modo seguente: “Per rilievi della durata pari o superiore ad un'ora è sufficiente eseguire un solo campionamento per ogni tipologia di inquinante, mentre per prelievi di durata inferiore ad un'ora dovranno essere eseguiti almeno tre campionamenti consecutivi. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione la concentrazione sarà calcolata come media delle misure rilevate in continuo per 1 ora e riferita ad un ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio”.

17. Modifica della prescrizione n. 17 dell'AIA previgente e s.m.i. relativamente alle comunicazioni del Gestore in relazione alle fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ai malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di monitoraggio in continuo e agli incidenti o guasti di interesse ambientale o sanitario che abbiano effetti all'esterno dell'installazione.
18. Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per il Compost prodotto, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Dato inoltre atto che nel corso del procedimento sono state avanzate nuove richieste di modifica sotto elencate, per le quali non è stato possibile procedere a una richiesta di integrazioni dove necessario:

19. Unitamente alla rinuncia dell'attività di recupero del legno non trattato (R3) per la produzione di MPS, come indicato nella Tabella n. 26 dell'AIA vigente, il Gestore richiede di trasferire le 5.000 ton/anno di frazione verde-ligneo-cellulosica, previste in ingresso alla linea di recupero (R3) dei rifiuti di legno non trattati finalizzati alla produzione di MPS, alla linea di produzione dell'ammendante compostato misto al fine di mantenere inalterate le quantità autorizzate alle attività di recupero R13-R3 per i rifiuti non pericolosi. A tale scopo viene richiesto un aggiornamento della Tabella n. 22 dell'AIA vigente modificando il quantitativo annuo autorizzato in ingresso alla linea di recupero per la produzione di ACM come segue:
 - 15.000 t/anno (quantitativo complessivo per rifiuti frazione verde ligneo cellulosica di cui alla presente Tabella 22).
20. Modifica planimetria depositi stoccaggi in seguito alla richiesta di potere utilizzare contemporaneamente i due depositi denominati DT3 destinati allo stoccaggio temporaneo dei fanghi disidratati prodotti dalla centrifuga ad oggi gestiti alternativamente.
21. Richiesta di modifica della gestione del solfato di ammonio prodotto nello scrubber per il trattamento degli effluenti aspirati dai reparti di lavorazione prima dell'ingresso dell'aria nel biofiltro. Il solfato di ammonio attualmente viene gestito come rifiuto avente codice EER 161002 e viene depositato in appositi serbatoi identificati con la sigla DM9 nella planimetria depositi stoccaggi - stato di progetto; con tale richiesta si chiede di configurare il solfato di ammonio come sottoprodotto.

22. Richiesta di modifica dello schema flussi del depuratore in quanto il Gestore ritiene di migliorare la gestione del depuratore mediante l'estrazione dei fanghi avviati alla disidratazione direttamente dalla vasca di ossidazione e non dalla vasca di ispessimento fanghi come avviene attualmente.

Dato altresì atto che il Gestore ha richiesto, unitamente alla presentazione degli elaborati di riesame, le seguenti autorizzazioni:

- deposito sismico;
- autorizzazione sismica;
- autorizzazione paesaggistica;
- titolo abilitativo edilizio (SCIA);

Precisato che la pratica di Riesame di AIA ha proseguito l'iter istruttorio come di seguito elencato:

1. in data 22.04.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota PG/2021/62484 e con nota PG/2021/62496 lo scrivente Servizio ha richiesto il parere istruttorio al Servizio Territoriale di questa Agenzia;
2. sul BURERT n. 137 del 12.05.2021 è stato pubblicato l'annuncio dell'avvio del procedimento di riesame di AIA;
3. in data 29.04.2021, con nota PG/2021/67820, è stata indetta e convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;
4. in data 12.05.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi nella quale il Gestore ha presentato la documentazione di riesame;
5. in data 17.06.2021, con nota PG/2021/95365, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi regolarmente in data 06.07.2021 e conclusasi con richiesta di integrazioni, il cui verbale è agli atti di questa Agenzia;
6. in data 30.06.2021, con nota acquisita al PG/2021/102677, il Comune di Cesena ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
7. in data 07.07.2021, con nota acquisita al PG/2021/105935, il GSII HERA SpA ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
8. in data 09.07.2021, con nota acquisita al PG/2021/107520, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con richiesta di integrazioni;
9. in data 09.07.2021, con nota PG/2021/107689, questa Agenzia ha chiesto integrazioni al Gestore, che ha caricato gli elaborati richiesti sul sito IPPC in data 08.11.2021, con nota acquisita al PG/2021/171536;
10. in data 06.12.2021, con nota PG/2021/187448, questa Agenzia ha inoltrato le integrazioni agli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
11. in data 02.02.2022, con nota acquisita al PG/2022/8423, il GSII HERA SpA ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;
12. in data 15.02.2022, con nota PG/2022/24475, questa Agenzia ha convocato la terza seduta di Conferenza di Servizi per l'approvazione della bozza di AIA, tenutasi regolarmente in data 23.02.2022;
13. in data 17.02.2022, con nota acquisita al PG/2022/23436, il Comune di Cesena ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni;

14. in data 23.02.2022, con nota acquisita al PG/2022/30846, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con allegata la bozza di AIA e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
15. in data 25.02.2022, con nota PG/2022/31547, questa Agenzia ha trasmesso la bozza di AIA al Gestore, che ha presentato le proprie osservazioni in data 28.03.2022 con nota acquisita al PG/2022/50794;
16. in data 19.04.2022, con nota PG/2022/64406, questa Agenzia ha convocato la seduta conclusiva di Conferenza di Servizi, svoltasi regolarmente in data 26.04.2022 e conclusasi con l'approvazione dell'AIA e la presa d'atto delle autorizzazioni ricomprese e regolarmente rilasciate al Gestore ovvero:
 - 16.1. deposito sismico;
 - 16.2. autorizzazione sismica;
 - 16.3. autorizzazione paesaggistica;
 - 16.4. presa di efficacia del titolo abilitativo edilizio (SCIA) contestualmente al rilascio di AIA;
17. in data 29.04.2022, con nota acquisita al PG/2022/70614, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con allegata lo schema di AIA compilato per le parti di competenza comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo;
18. in data 29.04.2022, con nota acquisita al PG/2022/71978, il Comune di Cesena ha trasmesso:
 - 18.1. autorizzazione sismica PGN 19321 del 09/02/2022, rilasciata dal settore Governo del Territorio-Servizio Associato in materia sismica;
 - 18.2. comunicazione di conclusione positiva del procedimento con parere PGN 19341 del 09/02/2022 rilasciata dal Governo del Territorio-Servizio Associato in materia sismica;
 - 18.3. autorizzazione paesaggistica PGN 81844 del 11/06/2021, rilasciata dal settore Governo del Territorio-Servizio Associato Paesaggio;

Dato atto che:

1. in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 23.02.2022, la Bozza di AIA è stata valutata ed approvata, e che in tale seduta, rispetto alle modifiche richieste in sede di istanza e successivamente, durante il corso del procedimento, così come elencate nella presente premessa, si è deciso di:
 - 1.1. accogliere le modifiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19 e 21;
 - 1.2. accogliere parzialmente le modifiche di cui ai punti 5, 6, 12, 16, 17;
 - 1.3. non accogliere le modifiche di cui ai punti 10, 15, 20 e 22con le valutazioni presentate in sede di Conferenza di Servizi e formalizzate nel parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia ricevuto con nota PG/2022/30846 del 24.02.2022.
2. in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 26.04.2022 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla bozza di AIA così come proposte da Arpa e risultanti dal parere del Servizio Territoriale formalizzato successivamente, ed accolta la modifica di cui al punto 22. In particolare sono state accolte le osservazioni inerenti l'approfondimento, condotto anche dall'Agenzia, in merito al campo di applicazione del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. che prevede, per il compost destinato al mercato nazionale italiano, l'applicazione della denominazione e caratteristiche tecniche di produzione, nonché di certificazione, quanto normato nel decreto medesimo;

3. conseguentemente, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" sono quelli risultanti dalla decisione sull'accoglimento delle osservazioni, così come deciso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 26.04.2022;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie ritenute corrette per un importo pari a € 6.160,00;

Dato atto che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie ammontano a 6.340,00 €, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il conguaglio;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpa le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B2 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che i commi 2 e 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevedono che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 16 per quegli impianti che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione medesima, risultino registrati Emas;

Verificato che HERAmbiente S.p.A è registrata EMAS con certificato n.IT-001117, scadenza 17/04/2023,

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 02.05.2022, HERAmbiente S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisito al PG n. 65216 del 20.04.2022, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della società in oggetto; Preciso che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Precisato inoltre che vengono ricomprese, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, anche le seguenti autorizzazioni/titoli/nulla osta:

1. presa di efficacia della pratica edilizia 66/SCIA/2021;
2. autorizzazione sismica PGN 19321 del 09/02/2022, rilasciata dal settore Governo del Territorio-Servizio Associato in materia sismica;
3. comunicazione di conclusione positiva del procedimento con parere PGN 19341 del 09/02/2022, rilasciata dal Governo del Territorio-Servizio Associato in materia sismica;
4. autorizzazione paesaggistica PGN 81844 del 11/06/2021, rilasciata dal settore Governo del Territorio-Servizio Associato Paesaggio;

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame con modifiche a **HERAmbiente S.p.A.** per l'esercizio dell'impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco per la frazione umida di rifiuti urbani e speciali provenienti da raccolte differenziate per il recupero energetico e di materia sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**, riconducibile all'attività IPPC 5.3 lett. b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 162/59093 del 26.06.2015 e sue modifiche e integrazioni;
3. di **stabilire** che il Gestore, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie per una cifra pari a € 180,00 (€ 6.340,00 - € 6.160,00);
4. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - 5.1. autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.2. autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
6. di **ricomprendere**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni/titoli/nulla osta **allegati al presente atto** quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
 - 6.1. **autorizzazione sismica** PGN 19321 del 09/02/2022, rilasciata dal settore Governo del Territorio-Servizio Associato in materia sismica;
 - 6.2. **comunicazione di conclusione positiva del procedimento** con parere PGN 19341 del 09/02/2022, rilasciata dal Governo del Territorio-Servizio Associato in materia sismica;
 - 6.3. **autorizzazione paesaggistica PGN 81844** del 11/06/2021, rilasciata dal settore Governo del Territorio-Servizio Associato Paesaggio;
7. di **dare atto che la pratica edilizia 66/SCIA/2021 presentata unitamente all'istanza di riesame è efficace a far data dall'efficacia del presente atto;**
8. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
9. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 9.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - 9.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla "Decisione di esecuzione UE

2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018", in quanto implementato nel presente atto;

9.1.2. quando sono trascorsi **16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;

9.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

9.2.1. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

9.2.2. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;

9.2.3. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

10. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

10.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 212.500,00**;

10.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;

10.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

10.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- 10.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 10.6. le dichiarazioni di cui ai punti 9.4 e 9.5 sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
- 10.7. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 10.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
11. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 11.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 11.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 11.3. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 11.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
12. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
13. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;

14. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
15. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
16. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
18. di **fare salvi**:
 - 18.1. i diritti di terzi;
 - 18.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 18.3. quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - 18.4. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
19. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore HERAmbiente S.p.A.;
20. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
21. di **precisare** che il presente atto e i relativi Allegati saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
22. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.